

L'obbligo di comunicazione alla Motorizzazione per i veicoli in comodato

Focus n. 101 del 27 novembre 2014

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group



Il Focus In Breve

Con la Circolare del 31 Ottobre 2014 n. 300°/7812/14/106/16 del Ministero dell'Interno sono stati dati gli ultimi chiarimenti sull'obbligo, per i possessori di veicoli in forza di un contratto di comodato, di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione e dei dati registrati presso l'Archivio Nazionale.

Tale obbligo scatta nel caso in cui il veicolo sia concesso in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiori a 30 giorni di calendario continuativi, ad un soggetto diverso dal proprietario, sia esso una persona fisica o un ente giuridico.

Sono tuttavia esclusi da questo obbligo i familiari conviventi del proprietario del veicolo che lo dia loro in uso esclusivo, personale e continuativo.

L'obbligo di comunicazione alla Motorizzazione per i veicoli concessi in comodato

“Già con la Legge n. 120/201, che ha riformato il Codice della strada, era previsto l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportassero variazioni dell'intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestatario.

Tale norma è tuttavia rimasta in “stand-by” fino alla comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche.

Con la Circolare del 10 luglio 2014 n. 15513 il MIT ha comunicato l'attuazione dell'obbligo di predisporre le relative procedure informatiche, fornendo inoltre i primi chiarimenti in merito.

Recentemente il MIT ha fornito ulteriori chiarimenti in merito con la Circolare del 27 ottobre 2014 n. 23743, alla quale si sono aggiunte recentemente la Circolare del 31 Ottobre 2014 n. 300°/7812/14/106/16 del Ministero dell'Interno e la Circolare del 31 ottobre 2014 n. 6498 dell'ACI.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste questo obbligo.

Soggetti obbligati

Chiunque (persona fisica o persona giuridica; privato o titolare di partita iva) detenga in via esclusiva, personale e continuativa un veicolo di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 tonnellate e di proprietà di terzi, per un periodo

superiore ai 30 giorni, ha l'obbligo di comunicare questa variazione di possesso alla Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione.

Il MIT ha chiarito che i casi per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione sono esclusivamente quelli in cui il soggetto detentore dell'autoveicolo (“avente causa”) lo detenga in forza di un contratto di comodato, di un contratto di locazione senza conducente, di un contratto “rent to buy”, in qualità di affidatario in caso di custodia giudiziale o in qualità di erede.

Sono esonerati dal predetto obbligo i familiari conviventi, per i quali è comunque prevista la possibilità di richiedere ugualmente l'aggiornamento della carta di circolazione, i veicoli detenuti da soggetti esercenti l'attività di autotrasporto, ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 tonnellate.

Per quanto riguarda il calcolo dei 30 giorni di detenzione del veicolo, il MIT ha chiarito che gli stessi devono intendersi “naturali (di calendario) e

consecutivi”, non rilevando il fatto che il periodo si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.

Decorrenza dell'obbligo

La comunicazione alla Motorizzazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di comodato, di “rent to buy” o di locazione senza conducente. In quest'ultimo caso, qualora la data di immatricolazione del veicolo sia successiva a quella del contratto i 30 giorni decorrono dalla data di immatricolazione.

L'obbligo della comunicazione decorre per gli atti posti in essere dal 03 novembre 2014. Per quanto riguarda gli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 07 dicembre 2012 al 02 novembre 2014, il MIT ha precisato che è comunque possibile comunicarli e che l'eventuale omissione della relativa comunicazione non è sanzionabile.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata dal detentore temporaneo del veicolo alla Motorizzazione.

E' prevista, comunque, la possibilità che sia il proprietario intestatario del veicolo ad adempiere

Il presupposto perché scatti l'obbligo di comunicazione è che il veicolo sia dato in uso in modo ESCLUSIVO, PERSONALE e CONTINUATIVO per più di 30 giorni.

Ma attenzione, i familiari conviventi sono sempre esclusi!

agli obblighi, purché dotato di una delega scritta da parte del detentore.

Per questo il MIT, in allegato alla Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, ha predisposto due modelli di delega, uno per i detentori persone fisiche (Allegato A/1) e uno per i detentori persone giuridiche (Allegato A/2).

Sanzioni

Le violazioni degli obblighi in esame sono sanzionate con una multa da € 705 a € 3.526 e con il ritiro della carta di circolazione.

Le “eventuali sanzioni” saranno applicabili solo a decorrere dal **04 dicembre 2014**, cioè decorsi 30 giorni dal 03 novembre 2014, data di entrata in vigore dell’obbligo.

Comodato veicoli aziendali

Un’analisi specifica va riservata ai veicoli aziendali.

Essendo considerato per sua natura a titolo gratuito il comodato, ne consegue che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i veicoli concessi a titolo di “**fringe benefit**”.

Resta poi fermo il requisito dell’utilizzo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni del veicolo e pertanto sono esclusi dall’obbligo di comunicazione anche tutti quei veicoli concessi ad uso promiscuo o a più **dipendenti**.

La comunicazione è invece obbligatoria nel caso di veicoli concessi in comodato ai soci, amministratori, collaboratori dell’azienda, nonché allo stesso imprenditore individuale (se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa il comodato impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione).

In conclusione

Chiunque detenga, in forza di un contratto di comodato, sia esso scritto che verbale, un veicolo e lo utilizzi in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni di calendario continuativi è obbligato a comunicarlo alla Motorizzazione e a richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione e dei dati registrati presso l’Archivio Nazionale. I termini per la comunicazione sono 30 giorni dalla data del contratto di comodato.

In caso di mancata comunicazione, le “eventuali sanzioni” verranno applicate solo nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in data successiva al 3 novembre 2014.

Sono esclusi da tale obbligo i contratti di comodato tra familiari conviventi e i contratti che riguardano veicoli detenuti da soggetti esercenti l’attività di autotrasporto.

Per quanto riguarda i veicoli aziendali non vi è

obbligo di comunicazione qualora questi vengano concessi a titolo di “fringe benefit” ovvero vengano concessi ad uso promiscuo o a più dipendenti.

Resta fermo, invece, l’obbligo di comunicazione nel caso di veicoli concessi in comodato ai soci, amministratori, collaboratori dell’azienda, nonché allo stesso imprenditore individuale.

L’obbligo riguarda i contratti posti in essere **dal 3 novembre 2014**, mentre per quelli precedenti è solo una facoltà.

Di conseguenza, anche le “eventuali sanzioni” potranno essere irrogate solo **dal 4 dicembre 2014!**